

ARCIDIOCESI DI BRINDISI – OSTUNI

STATUTO
DELLE
CONFRATERNITE

PREMESSA

La natura ecclesiale delle confraternite si pone all'attenzione del Magistero della chiesa in relazione alla revisione del Concordato, per l'attuazione della possibilità ancora offerta di chiedere l'accertamento formale del fine esclusivo o prevalente del culto delle confraternite, che esistevano al 7 giugno 1929 (art. 71, legge 222/85).

La Conferenza Episcopale Italiana esorta:

“Non si perda questa occasione al fine di ricomporre pienamente l'orizzonte dei valori di spiritualità, di apostolato e di carità nel quale soltanto le confraternite trovano il loro significato e possono offrire alla Chiesa il loro apporto prezioso” (C.E.I. Sovvenire 17, lett.d.)

CAPITOLO I

COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1

E' costituita in Ostuni presso la chiesa
Madonna del Carmine
la Confraternita col titolo Carmine
quale Associazione Pubblica di fedeli di ambo i sessi (c. 312)
Codice Fiscale _____

Art. 2

- Essa risulta costituita (1) _____
- fine esclusivo e prevalente di culto riconosciuto con Decreto Regio n. 4.23 data 11-03-1935
- o con Decreto del Ministero dell'Interno n. _____ data _____
- iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura al n. _____ data _____
- iscritta alla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia in data 17-06-2000

Art. 3

La nuova Confraternita eretta dall'Autorità Ecclesiastica, dopo il 7 giugno 1929, può ottenere il riconoscimento civile del fine esclusivo o prevalente di culto alle condizioni previste dal codice civile, secondo il disposto dell'art. 10 della legge n. 222/1985

Art. 4

La Confraternita ha in particolare come finalità sue proprie di :

- a) formare i membri alla pratica e alla testimonianza di vita cristiana con corsi di catechesi e itinerari esperienziali di fede e momenti di preghiera in comune (Atti 1,14);
- b) promuovere il culto pubblico della Chiesa e attendere a particolari atti di devozione in onore del santo titolare;
- c) sostenere in tutto o in parte le attività culturali della chiesa ove ha sede , e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio sacro e dei locali annessi, nonché alla custodia e conservazione dei beni culturali (se la chiesa è parrocchiale, i rapporti tra parrocchia e confraternita saranno regolati da apposita convenzione);
- d) attivare iniziative stabili o temporanee per la crescita umana e sociale dei membri e del territorio, promuovendo il volontariato e la solidarietà;
- e) compiere opere di misericordia spirituale e materiale verso i confratelli anziani, soli o malati (visite, funerali, sepoltura , ecc.) e verso altri, in una visione cristiana della vita e della morte;
- f) collaborare con il Consiglio Pastorale Parrocchiale nelle iniziative di apostolato;
- g) favorire le associazioni e movimenti cristiani cattolici, non ricusandosi di lavorare

(1) data del decreto di erezione, se possibile, altrimenti l'anno o almeno il secolo.

anche nel campo di quelle organizzazioni volute dal Santo Padre;
h) promuovere il "Sovvenire" dell'aiuto alla Chiesa e alla Gerarchia, con solerte diligenza, alla firma dell'otto per mille e donare l'offerta deducibile.

Art. 5

Ogni Confraternita deve darsi il regolamento interno. E, se ha sede nella chiesa parrocchiale, le finalità di cui all'art. 4 vanno perseguite d'intesa con il Parroco. Il regolamento andrà in vigore dopo l'approvazione dell'Ordinario, e deve essere presentato entro un anno dalla data di promulgazione del presente statuto.

Art. 6

La Confraternita partecipa alle celebrazioni liturgiche e religiose di norma, oltre che con abito e scarpe dignitosi, con la divisa propria costituita.

Per i confratelli a seconda degli usi: camice liturgico, cingolo, scapolare, mozzetta o altro segno distintivo della Confraternita.

Per le consorelle: nastro a collare, coccarda o altro fregio.

In ogni caso, il dettato previsto dal regolamento interno specificherà l'arredo personale.

CAPITOLO II

AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI CONFRATELLI

Art. 7

Possono far parte della Confraternita i fedeli d'ambo i sessi che:

- a) siano maggiorenni e abbiano ricevuto il sacramento della Cresima, siano in condizione di partecipare alla vita della confraternita;
- b) abbiano dato in precedenza testimonianza di vita cristiana con il compimento dei propri doveri religiosi;
- c) godano di buona stima religiosa, morale e civile nel territorio;
- d) siano disposti a compiere esperienza comunitaria di fede;
- e) accettino il presente Statuto, senza alcuna eccezione, e il Regolamento interno della Confraternita.

Art.8

I ragazzi di età minore, dai 14 in poi possono essere ammessi come aspiranti, senza con questo diventare membri effettivi della Confraternita, purché abbiano ricevuto la Prima Comunione, frequentino la catechesi parrocchiale e s'impegnino a partecipare all'incontro formativo mensile nella sede della confraternita.
Ad essi si rilascia il tesserino quale segno dell'adesione.

Art.9

La domanda di ammissione deve essere fatta dall'interessato sempre in scritto, rivolta al Priore, recante il proprio indirizzo, corredata dai certificati di nascita, di Battesimo e Cresima.

Per i minorenni la domanda di ammissione deve essere firmata anche dal padre, o dalla madre o da chi ne fa le veci.

Art. 10

Le domande di ammissione saranno esaminate dal Consiglio di amministrazione, che si pronuncerà con voto segreto dei partecipanti.

Il Padre Spirituale partecipa alla seduta ed alla votazione.

Sarà ammesso chi avrà conseguito la maggioranza dei voti.

In caso di parità, si rinvia la decisione ad altra votazione, a distanza di almeno un mese dalla precedente, per dar modo ai Consiglieri d'informarsi meglio sul candidato.

Art. 11

Il candidato prima dell'accettazione definitiva dovrà compiere il periodo di noviziato della durata di un anno. Al termine del noviziato non sarà ammesso alla professione chi si è assentato ad un terzo degli incontri formativi, per qualunque motivo, o chi abbia avuto il veto dal Padre Spirituale.

Art.12

Non possono essere accettati nella Confraternita coloro che:

- a) abbiano pubblicamente abbandonato la fede (adesione ai Testimoni di Geova, ai Protestanti, ecc.), o si siano allontanati dalla comunione ecclesiastica, o siano incorsi nella censura della scomunica (c.316, § 1);
- b) vivano una situazione coniugale irregolare (matrimonio civile, divorzio, libera convivenza, adulterio notorio, ecc.);
- c) siano stati coinvolti in fenomeni eversivi della società (mafia, camorra, ecc.), e comunque perseguiti per attività criminose;
- d) non rispettino l'autorità ecclesiastica, nella persona del Padre Spirituale o di altri Prelati, come previsto dal Codice di Diritto Canonico;
- e) siano causa di discordia, divisione, liti, ecc., all'interno del pio sodalizio;
- f) si rendano manchevoli nei confronti della Confraternita, a vantaggio proprio o dei parenti;
- g) siano privati della sepoltura ecclesiastica, a norma del c. 1184 C.D.C.;
- h) non siano in grado di adempiere a tutti i doveri previsti dal presente Statuto, qualunque sia l'età;
- i) abbiano superato i 70 anni di età o versino in fin di vita, anche se di età inferiore.

Art. 13

- a) Chi viene a trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 12, anche se legittimamente associato, in precedenza, non può rimanere nella Confraternita, e pertanto deve ritenersi espulso da essa dopo che, ammonito più volte, nell'arco di tre mesi non pone rimedio.
- b) Deve ugualmente ritenersi espulso dalla Confraternita chi non è in regola amministrativamente, o non adempie altri doveri, a norma del presente Statuto, e diffidato a regolarizzare la posizione non vi abbia ottemperato.
- c) Sono da ritenersi dimissionari dagli incarichi istituzionali della Confraternita coloro che accedono a cariche politiche.

Art. 14

Il confratello espulso o dimissionario perde ogni diritto acquisito, spirituale e materiale, compreso il diritto al loculo.

Il confratello espulso non potrà essere accettato da altra Confraternita del territorio, e se ne ottiene l'iscrizione fraudolentemente, verrà espulso.

Art. 15

Il confratello espulso ha il diritto di ricorso all'Ordinario diocesano, a norma dei canoni 57,221 e 1734 del C.D.C.

CAPITOLO III

DOVERI E DIRITTI DEI CONFRATELLI

Art. 16

All'atto dell'accettazione definitiva il socio è tenuto a versare un contributo straordinario in denaro, rapportato all'età, alle condizioni di salute e alle usanze locali, secondo criteri stabiliti dal regolamento.

Art. 17

1) Chi si assenta per cinque mesi consecutivi alla vita della Confraternita, sarà frateramente richiamato dal priore e dal Padre Spirituale; se persisterà nell'assenza, al termine dell'anno sarà ammonito per iscritto circa l'eventualità della sua espulsione. Se nell'anno successivo dovesse dimostrarsi recidivo, sarà radiato dalla Confraternita, perdendo qualunque diritto.

2) E' doveroso partecipare alle processioni d'obbligo (Santo Titolare, Santo Patrono del paese, Venerdì Santo, Corpo e Sangue del Signore) o comandate dall' Ordinario Diocesano, oppure alle esequie dei confratelli.

3) Chi non versa per tre anni consecutivi il contributo annuale, dimostratisi inutili due inviti a regolarizzare la propria posizione fatta dai membri dell' Amministrazione, dopo due mesi è considerato dimissionario e perciò decaduto da ogni diritto, previa formale diffida scritta.

Qualora voglia rientrare, se non ci sono altri motivi in contrario, sarà riammesso previo versamento pari a quello che si riscuote per i nuovi iscritti di pari età e condizioni fisiche.

La riammissione determina la decadenza della pregressa anzianità.

Se la richiesta di riammissione è fatta in fin di vita, o in condizioni di salute precarie che non consentono l'assolvimento dei doveri, non potrà essere accolta.

Art. 18

La partecipazione alle processioni e alle esequie è disciplinata dal regolamento per quanto attiene i turni, e le possibili deroghe per necessità riguardanti età e motivi di salute, ovviamente documentati.

Le stesse norme valgono anche per le consorelle e per i loro funerali.

Art. 19

Godono della voce attiva e passiva i confratelli e le consorelle che:

- a) siano maggiorenni;
- b) abbiano compiuto il noviziato;
- c) siano legittimati a rimanere nella Confraternita;
- d) siano in regola con l'Amministrazione.

Art. 20

Ogni confratello ha diritto all'accompagnamento funebre di un numero di confratelli, determinato dal Regolamento, e di altri benefici spirituali e materiali ivi previsti.

Quanto all'assegnazione dei loculi, questa è riservata solo ai soci in regola con le norme dello Statuto e del regolamento interno.

Non è consentita la cessione dei loculi perpetui. Particolare attenzione merita la disciplina della cessione delle cellette e la nuova convenzione con la famiglia, qualora la salma sia rimasta incorrotta all'atto della esumazione.

Art. 21

Ogni confratello deve avere la copia dello Statuto e del Regolamento, e rispettarne le prescrizioni.

Al postulante viene consegnata all'inizio del noviziato.

Inoltre, ogni confratello ha il libretto personale, rilasciato dalla Confraternita, sul quale vengono registrate le annualità pagate.

CAPITOLO IV

ORGANI

Art. 22

Sono organi della Confraternita:

- a) il Consiglio;
- b) l'Assemblea.

Il Consiglio

Art. 23

Il Consiglio è composto da:

- Priore/Priora;
- due Assistenti;
- due Consiglieri.

Il Consiglio opera anche quale Consiglio di Amministrazione (c. 1280).

Esso si avvale della collaborazione di un Segretario e di un Cassiere.

E' assistito dal Padre Spirituale.

Sia sempre assicurata la rappresentanza di ambedue i sessi.

Art. 24

Il Consiglio così costituito, sceglie al suo interno il primo ed il secondo assistente. Assegna incarichi di organizzazione relative ad iniziative di particolari opportunità. Può cooptare altri membri, non più di tre, con voto consultivo.

Art. 25

Il Consiglio:

- a) decide l'accettazione dei richiedenti e ratifica gli atti d'espulsione dei soci e dei membri del consiglio;
- b) delibera l'esonero dei confratelli dagli obblighi delle processioni e della partecipazione alle esequie;
- c) elegge il Segretario e il Cassiere, nella seduta d'insediamento al suo interno;
- d) fissa la quota di adesione per i nuovi iscritti e propone all'assemblea il contributo annuale da versare da parte dei soci;
- e) determina il contributo per la proroga della sepoltura della tomba sociale;
- f) il Consiglio dispone il versamento delle somme per l'adempimento agli obblighi previsti dallo Statuto, della percentuale da inviare alla Curia in base al diritto generale e particolare, delle spese varie necessarie, degli obblighi fiscali verso lo Stato;
- g) autorizza il Priore negli atti e contratti di ordinaria amministrazione e fissa i limiti della somma liquida di cui può disporre il Cassiere.

Art. 26

Il Consiglio procede per gli atti di ordinaria amministrazione, secondo il diritto genera-

le e le indicazioni dell'Ordinario, mentre chiede allo stesso l'autorizzazione per ogni singolo atto di straordinaria amministrazione nella misura stabilita dalla legge canonica e dalle norme diocesane. Qualsiasi costruzione di Chiesa o Cappella sepolcrale, quale atto di straordinaria amministrazione è soggetta alle norme canoniche previste in materia.

Art. 27

Il Consiglio approva e presenta ogni anno al Consiglio Diocesano Affari Economici, tramite l'Economato, il Bilancio Preventivo e Consuntivo dell'amministrazione (can.319). Inoltre, se la confraternita ha sede nella chiesa parrocchiale o in una rettoria non autonoma, il consiglio rende noto tale Bilancio al Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici.

Art. 28

Il Consiglio deposita in Curia gli oggetti preziosi offerti alla Chiesa per onorare Dio, la Vergine, i Santi; i beni mobili (per esempio titoli di rendita pubblica) non di uso corrente; l'inventario dei beni mobili.

Art. 29

Il Consiglio cura i festeggiamenti esterni, civili e religiosi, in onore del Santo Patrono, nella osservanza delle vigenti leggi ecclesiastiche e rende conto al Consiglio Diocesano AE, con relazione distinta da quella dei Bilanci Ordinari.

Art. 30

Il Consiglio convoca l'assemblea delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, osservando la norma di indire ed effettuare le nuove elezioni entro due mesi dalla data di scadenza.

L'Assemblea

Art. 31

L'Assemblea è costituita da tutti i confratelli e le consorelle che abbiano compiuto il noviziato e fatta la professione. Essa ha i poteri relativi alla vita della Confraternita, a norma dei cc. 119 e 315 del C.D.C. e del presente Statuto.

Art. 32

L'Assemblea:

- a) elegge i membri del Consiglio;
- b) ha il diritto di integrare la lista con altri tre nominativi;
- c) approva il regolamento interno della Confraternita;
- d) delibera circa l'annualità da pagare;
- e) decide circa la costruzione e l'ampliamento della tomba sociale;
- f) stabilisce i benefici spirituali e materiali di sua competenza a pro dei confratelli, da

indicare nel Regolamento;

g) autorizza il Consiglio a compiere atti di amministrazione straordinaria.

Art. 33

- Per la validità delle riunioni, si richiede in prima convocazione la presenza dei due terzi dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di un'ora, è sufficiente un numero di intervenuti ritenuto congruo dal delegato diocesano insieme ai responsabili del seggio.

Art. 34

Ogni deliberazione presa su argomenti non contenuti nell'Ordine del Giorno è nulla.

CAPITOLO V

ELEZIONI DEGLI UFFICIALI

Art. 35

Alle elezioni i soci si preparano con un triduo di riflessione e di preghiera, durante il quale si rendono di pubblica ragione le situazioni e le necessità dell'organizzazione e si viene sensibilizzati alla spiritualità propria della Confraternita.

Il Consiglio prepara l'elenco dei candidati, non inferiore a dieci, da proporre per la votazione in uno degli incontri, con il diritto dei soci a integrarlo con altri tre nominativi indicati dalla maggioranza dei presenti.

Il Consiglio fa conoscere in modo idoneo i nominativi della lista formulata.

Art. 36

La data delle elezioni deve essere comunicata un mese prima alla Curia, che incarica il Delegato Diocesano delle Confraternite o un suo rappresentante. Questi è presente al seggio elettorale per tutta la durata delle operazioni inerenti alle elezioni.

Art. 37

Le date degli incontri e delle elezioni devono essere comunicate a tutti i soci almeno 10 giorni prima in modo diretto, e con manifesto da affiggere in luoghi pubblici, e personale.

Art. 38

Alle votazioni possono partecipare i soci che sono in regola con l'amministrazione e non sono incorsi in provvedimenti disciplinari, previsti dallo Statuto o adottati dell'Ordinario. Debbono, inoltre aver compiuto la professione nella Confraternita da almeno 1 anno.

Art. 39

Il Consiglio cura le operazioni di voto, presenta ai soci riuniti la lista dei candidati, istituisce il seggio elettorale composto dal Presidente e da due scrutatori. Il Segretario, prima dell'inizio delle elezioni, consegna al Priore l'elenco degli aventi diritto al voto, ed è esposto nella sede delle votazioni.

Art. 40

Non possono essere eletti "coloro che occupano cariche politiche e compiti direttivi nei partiti politici". (c. 317, § 4)

Art. 41

Il voto è espresso su scheda, corredata dai nomi dei candidati, ed è esclusa ogni altra forma; anche quella per acclamazione.

Il voto è segreto, libero, incondizionato.

Non è ammesso il voto per delega, né per corrispondenza.

Gli analfabeti o gli impossibilitati a scrivere potranno farsi aiutare da un confratello presente e votante e da essi prescelto, che però non sia candidato e sia autorizzato dal

▪ Presidente del seggio.

▪ Ogni elettore vota non più di cinque candidati.

Art. 42

Viene eletto Priore o Priora il maggior suffragato e, in ordine decrescente, gli Assistenti e poi i Consiglieri.

A parità di voti prevale il più anziano per iscrizione nella Confraternita, o il maggiore di età in caso di parità d'iscrizione.

Art. 43

Nel caso che un membro del Consiglio venga meno in maniera definitiva, gli succederà chi lo segue nel Consiglio, così che divenga secondo Consigliere il primo dei non eletti, fino al compimento del triennio.

Art. 44

All'incarico di Priore, Consigliere, Cassiere e Segretario possono essere elette anche donne.

Il Priore e il Cassiere non debbono avere vincoli di parentela, naturale o acquisita, fino al quarto grado incluso.

Art. 45

Il Consiglio nella seduta d'insediamento nomina il Segretario d'intesa col Padre Spirituale.

Art. 46

Tutte le cariche durano tre anni e sono esercitate a titolo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese.

Si può essere eletti solo per un secondo triennio consecutivo.

Art. 47

Gli eletti debbono essere confermati dall'Ordinario Diocesano, a norma del c. 317, § 1 e dallo stesso possono essere dimessi a norma del c. 318, § 2.

Art. 48

Quando per dimissioni o altro motivo un ufficiale tra gli eletti viene meno, subentra a far parte del Consiglio il primo dei non eletti. Qualora si dimettono i due terzi dei consiglieri eletti, si sottopone la situazione al parere della Curia.

CAPITOLO VI

COMPITI DEGLI UFFICIALI

Art. 49

Il Priore o Priora è il Moderatore della Confraternita, a norma del c. 318.

Egli:

- a) ha la legale rappresentanza della Confraternita;
- b) convoca il Consiglio e l'Assemblea e ne presiede le riunioni, ordinarie e straordinarie, ad eccezione dell'assemblea elettorale, e ne fissa l'ordine del giorno;
- c) coordina l'attività della confraternita;
- d) cura il perseguimento dei fini istituzionali;
- e) accerta il diritto dei soci a partecipare alle elezioni con voce attiva e passiva, sull'elenco fornito dal Segretario;
- f) mantiene i rapporti con l'Ordinario Diocesano e l'Ufficio Diocesano Confraternite;
- g) fa parte del Consiglio Pastorale della Parrocchia nel cui ambito si trova la Confraternita;
- h) comunica, per iscritto, l'atto di espulsione all'interessato che non si sia ravveduto entro i termini previsti dallo Statuto.

Art. 50

Accoglie le domande di iscrizione e firma l'accettazione dei soci, dandone comunicazione agli interessati.

Adotta provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto, ratificati dal Consiglio, e ne informa gli interessati nei termini e nei modi previsti.

Presenta all'Assemblea relazione sui bilanci consuntivo e preventivo, già approvati dal Consiglio, entro il mese di gennaio, e li sottopone al Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, insieme al verbale di approvazione del Consiglio.

Art. 51

E' responsabile della custodia e conservazione dei beni mobili e immobili, come un buon padre di famiglia.

Procede alla stipula dei contratti, nell'ambito dell'amministrazione ordinaria, a firma congiunta del Cassiere e del Segretario, sentito il Consiglio della Confraternita.

Per gli atti di straordinaria amministrazione, avuto il mandato del Consiglio della Confraternita e dell'Assemblea, deve informare il Consiglio Diocesano degli Affari Economici e munirsi dell'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano.

Firma ogni mandato di pagamento e di riscossione, insieme al Cassiere.

Art. 52

Di tutti gli atti per i quali è prevista l'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano, se compiuti senza di essa, ne risponde in proprio conto e danno.

Nel caso di organizzazione di feste esterne, civili e religiose, in onore del Santo Titolare o per altre ricorrenze, assume la responsabilità della osservanza delle vigenti norme ecclesiastiche e civili in materia.

Art. 53

Il primo ed il secondo Assistente non hanno compiti specifici se non quelli di aiutare da vicino il Priore e, nell'ordine, sostituirlo in cerimonie o rappresentanze e non in atti giuridici o amministrativi. Eccezionalmente incaricati, assente o impedito il Priore, rispondono del loro operato al Priore, al Consiglio e all'Assemblea.

Art. 54

I due Consiglieri collaborano col Priore e gli Assistenti nella buona conduzione spirituale e materiale della Confraternita, nello spirito della collegialità e della ricerca del bene religioso e morale.

Art. 55

Il Cassiere registra sul libro cassa ogni operazione di entrata e uscita con la relativa motivazione; conserva il denaro della Confraternita depositandolo sopra un libretto bancario o postale (la forma è scelta dal Consiglio) intestato alla Confraternita, con possibilità di prelievo a firma congiunta del Priore e dello stesso Cassiere; adempie agli obblighi fiscali verso lo Stato; effettua versamenti dietro mandato firmato congiuntamente dal Priore e dal Segretario; collabora col Consiglio e partecipa alle riunioni di esso, senza diritto di voto negli atti di sua competenza.

Art. 56

Sono compiti del Cassiere:

- a) provvedere alle riscossioni e ai pagamenti;
- b) custodire i registri di cassa e amministrativi in genere, con la relativa documentazione;
- c) annotare la soddisfazione dei legati pii;
- d) aggiornare l'elenco dei morosi;
- e) redigere i bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 57

Ogni operazione finanziaria deve essere registrata in ordine cronologico e con numero progressivo nel registro mastro-di fattura dell'Economato.

Ogni spesa deve essere documentata da relativa pezza d'appoggio, firmata dal creditore.

Per le spese correnti ed abituali (esequie, sepoltura, ecc.) il Cassiere disporrà di una somma liquida, entro un limite stabilito dal Consiglio.

Resta inteso che ogni operazione sarà sempre documentata, approvata e registrata.

Verserà annualmente all'ufficio Amministrativo Diocesano gli eventuali contributi stabiliti dall'Ordinario. Notificherà annualmente al Consiglio l'elenco dei confratelli morosi, indicando gli anni di morosità per ciascuno, d'intesa col Segretario.

Art. 58

Per le spese effettuate senza autorizzazione il Cassiere risponde in proprio, in tutte le sedi competenti.

Art. 59

Il Segretario deve essere persona competente nelle sue mansioni, oltre che di onestà, di sicura vita cristiana.

Può anche non essere un socio della Confraternita. In tal caso non ha diritto di voto nel Consiglio e nell'Assemblea.

Potrà godere di una gratifica annuale, stabilita dal Consiglio.

Della delibera di nomina, corredata da opportune credenziali e dati anagrafici, e data comunicazione all'Ordinario e, per conoscenza, all'Ufficio Confraternite, che darà comunicazione all'Economo per quanto di opportuna conoscenza.

L'Ordinario Diocesano per i cc. 317-318, può non confermare la nomina.

Art. 60

Sono compiti del Segretario:

- a) verbalizzare le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- b) spedire biglietti di convocazione;
- c) coadiuvare a verificare il numero legale per la validità delle riunioni, mediante appello nominale;
- d) dare lettura del verbale precedente per l'approvazione;
- e) registrare le assenze dei soci nelle riunioni, negli incontri di catechesi, nelle processioni o nelle esequie dei confratelli, riferendo al Consiglio;
- f) compilare l'elenco degli aventi di fatto diritto al voto;
- g) curare la corrispondenza;
- h) compilare il libretto personale rilasciato ad ogni confratello;
- i) ordinare e custodire l'archivio;
- l) redigere l'inventario dei beni mobili e immobili e, a parte, degli arredi e delle suppellettili sacri, se ci sono;
- m) annotare la situazione della tomba sociale;
- n) curare lo stato giuridico, canonico e civile, della confraternita secondo le leggi riportate agli art. 2-3-4; di concerto con gli uffici di Curia e Confraternite.

Art. 61

Il Segretario controfirma tutti gli atti del Consiglio e dell'Assemblea.

La sua firma fa fede circa la legittimità degli atti e l'osservanza delle norme vigenti, canoniche e civili.

Per eventuali inadempienze, ne risponde in proprio all'Autorità Ecclesiastica e Civile, oltre che al Consiglio.

Entro quindici giorni dall'approvazione, il Segretario trasmetterà alla Curia - Ufficio Confraternite - copia del verbale dell'assemblea, e di quegli atti per i quali si richiede l'autorizzazione dell'Ordinario.

Art. 62

Il Segretario sarà sollecito nell'evadere la corrispondenza, particolarmente con gli Uffici di Curia.

Nel redigere l'inventario e nell'aggiornarlo annualmente farà la descrizione di ciascun bene, indicando il valore, la provenienza, gli oneri inerenti e quanto può essere utile all'individuazione esatta di esso, sia che si tratti di beni mobili, sia di immobili.

Nella cura dell'archivio, non consentirà ad alcuno di portare fuori della sede qualche

documento.

Cercherà di recuperare quelli che fossero presso terzi.

Art. 63

* Terrà continuamente aggiornato il registro dei soci, annotando per ciascuno i dati anagrafici, l'indirizzo, la data di accettazione, il periodo di noviziato, le assenze con specificazione degli obblighi inadempiti, eventuali provvedimenti disciplinari a carico.

Su un altro registro segnerà la posizione amministrativa di ogni confratello, in ordine alla tassa d'iscrizione e alle annualità, d'intesa col Cassiere, per poter stabilire anche chi può esercitare il diritto di voto.

Nella compilazione del libretto personale di ogni confratello, si premurerà di consegnarlo all'interessato dopo che sarà stato firmato da lui, dal Priore, dal Cassiere e dal Padre Spirituale.

Art. 64

Per evitare anche involontarie omissioni, il Segretario avrà lo scadenziario delle entrate e delle uscite ricorrenti, informandone il Cassiere per emettere i relativi mandati nel tempo stabilito.

Il Segretario d'intesa col Priore e col Cassiere verifica periodicamente la contabilità generale e la situazione di cassa.

Nel registro per l'uso della tomba annoterà il nome del defunto, il numero del loculo assegnato, le date di sepoltura e di esumazione.

Nel caso di proroga della esumazione, si annoterà la durata e la somma riscossa dal Cassiere, su determinazione del Consiglio.

Art. 65

Il Padre Spirituale è nominato direttamente dall'Ordinario Diocesano (c. 317, § 1).

Può essere lo stesso Rettore, o Parroco della chiesa dove ha sede la Confraternita.

Rappresenta l'Autorità Ecclesiastica ed è segno della riconosciuta ecclesialità del Sodalizio.

Art. 66

Il Padre Spirituale ha il diritto-dovere:

- a) di essere a conoscenza degli argomenti da trattare dal Consiglio e dall'Assemblea;
- b) di sottoscrivere i verbali delle adunanze dell'uno e dell'altra;
- c) di esprimere il suo voto per l'ammissione alla professione;
- d) di porre il visto sulle liste presentate all'Ordinario, sulle deliberazioni legittimamente adottate, sulle relazioni di bilancio consuntivo e preventivo, sul libretto personale di ogni confratello;
- e) qualunque delibera che altera i fini istituzionali del sodalizio e manchi del visto del Padre Spirituale è da ritenersi invalida, se non interviene una speciale deroga dell'Ordinario Diocesano.

Art. 67

Curerà il dignitoso svolgimento delle celebrazioni liturgiche, guidando all'esercizio dei ministeri laicali, istituiti o di fatto, i confratelli, per una loro partecipazione attiva,

responsabile e fruttuosa ai sacri riti.

Formerà i confratelli alla partecipazione negli organismi ecclesiali o civili, impegnati nel servizio dell'uomo e al soddisfacimento dei suoi bisogni, spirituali e materiali, con l'attenzione del samaritano evangelico per il prossimo.

Art. 68

Il Padre Spirituale è responsabile, insieme al Priore, dei festeggiamenti civili e religiosi, organizzati dalla Confraternita in onore del Santo Titolare o per altre ricorrenze per quanto riguarda il loro svolgimento in conformità alle vigenti disposizioni dell'Ordinario Diocesano e della Conferenza Episcopale Pugliese, sotto l'aspetto pastorale e morale. Particolari usi possono essere regolamentati.

Egli perciò si rifiuterà di avallare programmi che non siano rispettosi delle norme, vigilerà sull'osservanza di queste e deferirà alla Curia - Ufficio Confraternite - i responsabili della loro violazione.

E' responsabile dell'esecuzione dei legati pii e degli altri atti, di culto per i defunti, stabiliti dallo Statuto.

Annoterà perciò su apposito registro gli oneri annuali o avventizi, particolarmente delle Messe, indicando la data della celebrazione e il nome del celebrante.

Il registro sarà vidimato a fine anno dall'Ordinario.

L'omissione sarà ritenuta una inadempienza grave.

Nella impossibilità o in caso di difficoltà a soddisfare i legati, consulterà l'Ordinario Diocesano.

Farà attenzione per il rinnovo di eventuali Rescritti in proposito.

Il Padre Spirituale ha l'elenco delle Messe dei legati e delle Messe derivanti dagli obblighi statuari, anche la Confraternita avrà l'elenco di riscontro.

Art. 69

Se la sede della Confraternita è in una chiesa non parrocchiale, il Padre Spirituale non vi potrà svolgere le funzioni proprie del parroco, a norma del c. 530 C.D.C., fatte salve eventuali facoltà concesse dall'Ordinario.

L'orario delle celebrazioni in ogni caso non dovrà coincidere con gli orari della pare la sede della Confraternita è in una chiesa parrocchiale, il Parroco curerà anche le funzioni proprie della Confraternita, regolando i rapporti con essa mediante apposita convenzione, approvata dall'Ordinario.

Art. 70

Il Padre Spirituale, parroco o no, ha diritto ad una gratifica annuale, adeguata e dignitosa, stabilita dal Consiglio d'intesa con l'Ordinario.

CAPITOLO VII

Art. 71

* Come i Bilanci, i registri dell'amministrazione sono soggetti all'esame dell'Economo
* Diocesano all'approvazione del Consiglio per gli Affari Economici. (c. 319)

Art. 72

In caso di scioglimento della Confraternita per decisione dell'Ordinario, o per mancanza di membri, o per inefficienza, i beni mobili ed immobili, il patrimonio finanziario, i documenti, nonché la tomba sociale, saranno assegnati ad altri Enti, a giudizio dell'Ordinario Diocesano.

Art. 73

Per quanto non previsto dalla Statuto e dal Regolamento valgono le norme del C.D.C.

Art. 74

Solo all'Ordinario compete l'interpretazione autentica dello Statuto o la modifica di esso, o eventuali deroghe (c. 314).

CAPITOLO VIII

SOCI ONORARI

Art. 75

Possono essere ammessi come confratelli onorari soltanto coloro che si siano resi grandemente benemeriti della Confraternita o della Chiesa in genere.
Per essere ammessi debbono avere tutti i requisiti dei confratelli effettivi, tenuti presenti gli articoli 9 e 12.

Art. 76

L'ammissione dei Soci Onorari deve essere deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio col consenso del Padre Spirituale e previa approvazione dell'Ordinario Diocesano.
I Soci Onorari non godono di voce attiva e passiva; sono esenti dal pagamento della tassa d'iscrizione e delle annualità.
Partecipano dei benefici spirituali della Confraternita.
Non costituisce titolo di benemerenza l'offerta di una somma con lo scopo di ottenere la sepoltura nella tomba sociale.

NORME TRANSITORIE

Art. 77

Il presente Statuto avrà un periodo di esperimento di tre anni.
In tale periodo si possono presentare all'Ordinario proposte di emendamenti.

Art. 78

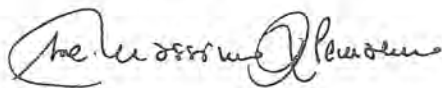
Per le Confraternite, il governo dell'Ordinario Diocesano assume duplice aspetto di "altior directio" e "superior directio".

La prima si intende quale autorità di sorveglianza all'esatta osservanza delle norme statutarie e sul proficuo andamento delle iniziative svolte dalle Confraternite (c. 315).

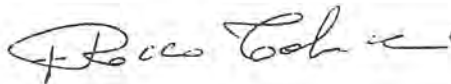
La seconda forma, "superior directio", risulta meglio precisata nel suo contenuto con riferimento all'attività patrimoniale: controllo dell'amministrazione dei beni, sui quali va reso conto ogni anno (c. 319).

Brindisi, 20 novembre 2005

IL CANCELLIERE



IL VESCOVO



Appendice

A) Documentazione necessaria per la pratica di accertamento del fine di culto secondo quanto disposto dalla normativa di derivazione pattizia (circolare ministeriale n. 111 del 20 aprile 1998).

- 1) Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale (diretta al Ministro dell'Interno, Direzione Generale per gli Affari di Culto);
- 2) Assenso dell'Ordinario Diocesano;
- 3) Decreto di erezione o, in mancanza, di attestato sostitutivo dell' Ordinario diocesano;
- 4) Verbale dell'organo deliberante, da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento di fine prevalente o esclusivo di culto;
- 5) Documenti comprovanti l'esistenza della Confraternita al 7 giugno 1929 (es: statuto antico, relazioni storiche che citano la Confraternita, scritture private, atti pubblici, lasciti, legati, ecc.);
- 6) Statuto (non più : DPR 1 settembre 1999 n. 337).
- 7) Prospetti economici analitici relativi all'ultimo quinquennio di attività dell'Ente, sottoscritto dal legale rappresentante;
- 8) Relazione storico-illustrativa dettagliata relativa alle vicende dell'Ente e all'attività svolta dall'origine fino alla data attuale, indicante anche il numero dei Confratelli.

B) Documentazione necessaria per la pratica di iscrizione delle Confraternite civilmente riconosciute (legge 20 maggio 1985 n. 222) nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura (già Tribunale)

- 1) Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, diretta alla Prefettura competente per territorio;
- 2) Atto col quale il Ministero dell'Interno attesta il possesso del riconoscimento civile del fine di culto;
- 3) Assenso dell'Ordinario Diocesano;
- 4) Statuto della Confraternita.

N.B.: eventuali Fac-Simile possono chiedersi all'Ufficio Diocesano.

Modello di iscrizione nel registro persone giuridiche di Confraternite costituite dopo il 07/06/1929

ALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI _____

Il sottoscritto _____ nato in _____

(c.f. _____) legale rappresentante della Confraternita

_____ con sede in _____

(c.f. _____), ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361

CHIEDE

l'iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche.

Il sottoscritto dichiara a tal fine :

- che la Confraternita è stata costituita nella Diocesi di _____ in data _____;

- che la Confraternita è retta dallo statuto deliberato in data ____;
- che la Confraternita ha scopo di religione e di culto;
- che il patrimonio dell'ente è costituito dalla somma di Euro _____ (dai seguenti immobili: _____)
- che attuali amministratori dell'ente sono il sottoscritto ed i signori:
 - _____ c.f. _____
 - _____ c.f. _____
 - _____ c.f. _____
 - _____ c.f. _____

Si allega alla presente:

- 1 - due copie, di cui una autentica in bollo, dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico
- 2 - una relazione illustrativa sull'attività svolta (o che si intende svolgere) sottoscritta dal rappresentante legale
- 3 - una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, corredata da una perizia giurata di parte qualora l'ente sia in possesso di beni immobili, nonché da una certificazione bancaria comprovante l'esistenza, in capo all'ente stesso, di un patrimonio mobiliare
- 4 - copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento
- 5 - elenco dei componenti gli organi direttivi dell'ente ed indicazione del numero dei soci sottoscritto dal legale rappresentante
- 6 - autocertificazione da parte dei componenti di cui al punto 5, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla inesistenza a loro carico di condanne penali e da parte del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sulla propria iscrizione al relativo albo professionale
- 7 - assenso dell'Ordinario diocesano qualora l'ente possa essere riconosciuto alle condizioni previste dal codice civile, come dispone l'art. 10 della legge 222/1985